ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 91/497/CEE E 91/498/CEE

Art. 3

Prescrizioni per la macellazione, il sezionamento e il deposito delle carni

La macellazione degli animali e la divisione delle carcasse in mezzene o in quarti e delle mezzene fino al numero massimo di tre pezzi e' consentita:

a) negli impianti di macellazione che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

b) negli impianti di macellazione di capacita' limitata di cui all'art. 5. Il sezionamento delle carni in pezzature inferiori a quelle di cui al comma 1 e' consentito:

a) negli impianti di sezionamento che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e III, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

b) negli impianti di sezionamento di capacita' limitata di cui all'art. 6. Il deposito e il magazzinaggio delle carni e' consentito:

a) nei depositi frigoriferi che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e IV, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;

b) nei depositi frigoriferi annessi ad impianti di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2, lettera a);

c) nei depositi frigoriferi annessi a laboratori di lavorazione delle carni a condizione che le carni siano depositate in locali frigoriferi con percorsi separati rispetto ai prodotti a base di carne oppure siano confezionate o imballate. Possono essere destinate al mercato comunitario solo le carni prodotte e immagazzinate negli impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera a), nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2, lettera a), e nei depositi frigoriferi di cui al comma 3; le carni prodotte negli impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera b), e nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2, lettera b), possono essere commercializzate esclusivamente nel territorio nazionale con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Versione in vigore dal 29 maggio 1994, non più in vigore dal 24 novembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE
Estremi	Decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-286-1994/art-3-prescrizioni-per-la-macellazione-il-sezionamento-e-il-deposito-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it